

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

essa diede il giudizio. Quindi se fu giudicata la prima parte, quanto riguarda la coltivazione, è giudicata anche in quanto riguarda il coltivatore, che ha così il diritto acquisito di non avere appiccicato quel *manuale* di che la Commissione vorrebbe gratificarlo.

Ed io dico che l'aggiunta della Commissione peggiora anche l'articolo del regolamento 1865. Almeno quell'articolo parlava dei coltivatori i quali attendano *personalmente* alla coltivazione del proprio fondo. E *personalmente* importa l'uomo dotato di mente, di intelletto, di forza, mentre il manovale non può intendersi che come l'espressione più limitata della sua forza fisica applicata a certi generi di lavori.

Dunque la nuova aggiunta di *manuale* peggiora quell'articolo del regolamento del 1865, che la Camera allora stigmatizzò di illegalità, ed impose al Ministero di correggere. E con ciò è evidente anche per altra via il mio assunto, che non è esatto essere questa una semplice legge di revisione ordinaria; ma tale che può produrre nuovi aggravii; e che se vuole ridursi nei suoi giusti limiti bisogna sopprimere come propongo l'articolo che discutiamo.

Mi riassumo.

1° Non accetto alcuna modifica alle leggi esistenti, perchè è incivile esaminarle in parte, e non nel loro generale contesto; e nel caso attuale accettandosi una interpretazione ristrettiva senza alcun compenso, la legge, lo ripeto, perde il carattere che il Ministero anche stamane ha sostenuto dovesse avere;

2° Perchè l'interpretazione benevola che ora vuol contraddirsi è un beneficio di che siamo in possesso, come quello del ricorso al magistrato, nè bisogna abbandonarlo;

3° Perchè negato a tutti di fare aggiunte per giovare i contribuenti, non è il caso di accettarne altre che vengono a loro aggravio;

4° Perchè non è questo il momento di discutere di questa questione, sia per la condizione speciale in cui ci troviamo, quando da ieri abbiám dovuto mutare il nostro sistema, e sedere qui più ore del giorno che prima non facevamo, e sia perchè questa questione è connessa con altre, e colla questione pendente del sistema a tenere per la tassazione della imposta sui fabbricati.

Ed in ultimo, perchè, votandosi l'articolo del Ministero, è possibile che nuove sperequazioni si agguingano alle antiche, mentre, votando l'articolo della Commissione, queste sperequazioni sono indubitabili.

Un'ultima osservazione ed ho finito.

Lasciando l'articolo 10 con qualsiasi dizione pro-

posta, è indubitato che vengano ad alterarsi le condizioni dei contratti agrari in corso, e specialmente quello di mezzadria, di quella specie di sistema di coltura che più richiede impiego di capitali fabbriche, e che verrebbe ad esserne danneggiato ora appunto che dovrebbe fra tutti essere garantito per opporlo a certe idee, a certi principii, a certo mal seme, che vediamo serpeggiare e spandersi anche fra le popolazioni rurali; intendo accennare alla questione sociale, che noi non dovremmo mai mostrare di riconoscere messa all'ordine del giorno, ma alla quale dovremmo sempre guardare, specialmente quando esaminiamo leggi d'imposte, se vogliamo veramente renderci benemeriti del paese.

Come mia conclusione, se l'articolo del progetto non sarà assolutamente ritirato, io intendo, con gran dispiacere, ma con sicura coscienza, dare il mio voto contrario a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Vengono ora gli emendamenti.

Cominciamo da quello dell'onorevole Sanguinetti Adolfo.

Ne do lettura:

« Al n° 4 dell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865, n° 2136, è sostituito il seguente:

« 4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

« a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

« b) o al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

« c) o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni medesimi. »

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

PLEBANO, relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Ed il ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo accetto pure.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di svolgerlo.

SANGUINETTI ADOLFO. Io sono lieto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro delle finanze e dal relatore della Commissione, perchè l'accettazione del mio articolo mi prova che l'onorevole ministro delle finanze è diventato più umano verso i contribuenti, e la Commissione meno feroce verso gli emendamenti. (*Si ride*)

Sono poi lieto per un'altra considerazione, ed è che traggo argomento dall'accettazione di quest'articolo per sperare che ministro e Commissione accetteranno anche quello che propongo sotto il numero 12.